

REP. N.

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E (DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE DELLA CONROPARTE) PER (SINTETICA DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, dott. Mauro Ferrara, nato a Napoli il 20.07.1967, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 47 del 22.07.2024. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n.....del, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

E

La Società/ Impresa.....c.f. n. (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco) di seguito denominata Società, nella persona del dott./sig.....(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita), legale rappresentante (indicare con precisione anche la carica societaria risultante dalla visura camerale Telemaco) della (Società/Impresa), domiciliato per la carica presso la sede legale della..... (Società/Impresa), in..... (indicare la località la provincia, la via e il n. civico della Società/Impresa risultante dalla visura camerale Telemaco).

- nel caso in cui il potere di firma viene delegato a un procuratore la formula della costituzione della Società potrà essere la seguente:

2) La (Società, Impresa individuale, ecc.) c.f. n. (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco), di seguito denominata (Società, Impresa individuale) nella persona del dott. (o sig.) (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del procuratore, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata

autenticata il..... dal Notaio Dott....., Repertorio n.....Raccolta n, dal legale rappresentante ed amministratore delegato della Società (ovvero indicare altra carica societaria) Dott. nato a.....il....., domiciliato per la carica presso la sede della.....in..... alla via....

- Se la procura è prodotta in originale cartaceo:

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti dell'Ufficio "AA.GG. Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP della Segreteria della Giunta" e viene allegata al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

La suddetta procura è allegata in originale al presente contratto in formato digitale

- costituzione di un raggruppamento:

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (inserire denominazione RTI) - di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società..... C.F....., nella persona del sig./dott./ ing./avv., nato a il domiciliato per la carica presso la sede legale in alla via n. ..., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del (rep. n. racc. n....) conferita per atto pubblico / scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott/dott.ssa , iscritto/a presso il Collegio notarile di

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata autenticata nelle firme il (rep. n.... racc. n.....) dal dott....., notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di

- Se l'atto di costituzione prevede procura e va allegato

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, l'atto di costituzione del raggruppamento è conservato in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio III AA.GG, Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp" e viene allegato al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

Il suddetto atto di costituzione del raggruppamento è allegato in originale al presente contratto in formato digitale

Il RTI è costituito dalle seguenti società:

- 1) la Società (mandataria), avente sede legale in alla via n.....;
- 2) la Società (mandataria), avente sede legale in alla via n.....;
- 3) la Società (mandataria), avente sede legale in alla via n.

VISURA CAMERALE

Verificata dalla Direzione Generale (inserire denominazione Ufficio) la regolarità della visura camerale del (documento Tinserire n. documento), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal....., numero e codice fiscale n. e R.E.A. n...

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (servizi 150.000-209.000, iva esclusa)

- se la Prefettura attesta che, dalle ricerche effettuate, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011:

Considerato che l'UOD ha verificato la veridicità delle comunicazioni antimafia per la Società tramite il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant) prot. n. M_ITPP_.....UTG..... del in cui si attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011.

- se è trascorso il termine di (30 gg) dalla richiesta, nei casi di urgenza ex art. 88 del d. lgs. 159/2011, o nel caso di rinnovo del contratto:

Considerata l'urgenza attestata con nota della Dirigente dell'UOD del.....prot. n.....e che la Società ha autocertificato ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 159/2011 con nota acquisita agli atti dell'UOD prot. n.....del.....che a proprio carico non sussistono ei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011 e che l'UOD.....

Considerato che l'UOD.....ha verificato che la predetta autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

DUVRI

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n.....del, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

PREMESSE

Dopo tali verifiche, le parti premettono che:

- con D.D. 60.06.00 n. 109 del 13/02/2024, l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha aggiudicato il servizio di brokeraggio per conto della Regione Campania alla RTI CB CONSULBROKERS Spa – GB Intermediazioni Assicurative Srl – IGB Insurance Gold Brokers Srl, che ha stipulato il relativo contratto in data 26/03/2024 (rep 09/2024 prot CO 240/2024);
- tra i servizi affidati al predetto broker, ai sensi dell'art. dell'art 4 del contratto rientra l'assistenza alla predisposizione e allo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica compresa la redazione dei capitolati speciali di appalto e degli ulteriori documenti di gara (disciplinari, bandi, lettere di invito, avvisi ecc.);
- a seguito dell'analisi delle condizioni previste dall'attuale polizza assicurativa, in scadenza al 31/12/2024, con mail del 2/10/2024 acquisita a prot. reg. n 466641 del 4/10/2024, la RTI CB CONSULBROKERS Spa – GB Intermediazioni Assicurative Srl – IGB Insurance Gold Brokers Srl, ha trasmesso la documentazione per l'attivazione della procedura di affidamento inclusi i capitolati speciali di appalto per assicurazione “RC Auto” e “Infortuni conducente e trasportati”;
- con Decreto Dirigenziale 50.15.03 n. 831 dell'8.10.2024 e successivo D.D. 50 15 03 n. del è stata attivata la procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento biennale del servizio di Assicurazione per Responsabilità Civile Auto e Infortuni Conducenti e trasportati sugli autoveicoli di servizio e le macchine agricole della Giunta Regionale della Campania, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, per un valore complessivo

- stimato in € 200.000,00 e sono stati approvati gli atti di gara;
- con i medesimi decreti l'Ufficio Speciale *Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR* è stato incaricato dell'espletamento della procedura negoziata senza bando, previa pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, al fine di reperire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici;
 - all'esito della procedura, la UOD 60.06.92 *Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR*, verificata l'assenza dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, con DD n. del ha aggiudicato la gara alla Società.....;

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, tra cui in particolare il Capitolato Speciale/Polizza di Assicurazione Conducenti e Trasportati, il Capitolato Speciale/Polizza di Assicurazione Libro Matricola (RCA) e l'Offerta Tecnica, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD 03 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 23, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, nonché dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di svolgere i Servizi assicurativi RCA, Furto e Incendio ed Infortuni conducenti e trasportati, disciplinati alla sez. 3 del Capitolato speciale per RCA e dalla sez. 3 del Capitolato speciale Infortuni.

In particolare, la Società assicura, in conformità alle norme del Codice e del Regolamento,

i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel presente contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti negli allegati tecnici, che formano parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione od inclusi successivamente nel Libro Matricola nel periodo di validità della stessa, oltre al furto e incendio, nonché gli infortuni dei conducenti e trasportati.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

Il servizio che la Società si obbliga a prestare si sostanzierà nella garanzia RCA:

- b) per la responsabilità per danni causati dalla circolazione i dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata dei veicoli in aree private;
- c) per sinistri avvenuti durante prove, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale;
- d) per il traino di emergenza di altri veicoli dell'Ente in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- e) per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente;
- f) per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi suddetti, effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzati dal Contraente o suoi dipendenti;
- g) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente o azione del fulmine;
- h) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- i) quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- j) per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al

trasporto di bagagli, attrezzi e simili;

k) per i danni causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto:

- nel momento della salita e/o discesa dal veicolo;
- su sedie a rotelle durante le operazioni di salita e di discesa dal veicolo assicurato, effettuate con mezzi meccanici;

l) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio non responsabili del sinistro: si precisa che il dipendente è terzo ad eccezione di quando è alla guida del mezzo. La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri portatori di handicap effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;

m) per i danni cagionati agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, a valigie e bagagli in genere che, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico, esclusi denaro, preziosi, titoli, così come i danni derivanti da furto o da smarrimento.

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i suddetti danni;

n) per la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;

o) per la responsabilità per i danni causati per la perdita di olii e lubrificanti;

p) nel caso di sovraccarico e sovrannumero di passeggeri, di sovrappeso delle merci e di "fuori sagoma";

q) nel caso di lesioni subite dai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

r) durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina.

s) per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salva rivalsa nei confronti del responsabile;

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni sempre operanti", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni sempre operanti", salvo quanto previsto dalle

specifiche garanzie:

a) per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico / scarico da terra del veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi sia manuali che meccanici (salvo diversamente regolamentato), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna purché tali mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi;

b) ad integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato a causa di circolazione e non. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate;

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Società;
 - per i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
 - per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
 - se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le Persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio;
- c) per la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la

circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile;

d) per i danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose od animali), o a locali tenuti in locazione e/o uso gratuito dall'Assicurato, con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, consegna, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato, a qualsiasi titolo, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale. La Società risponde sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per evento, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita e sino alla concorrenza del 15% di tale somma.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità civile deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia un soggetto giuridico, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

La garanzia non comprende in ogni caso i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

e) per i danni alle parti interne dei veicoli identificati in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione, dal luogo del fatto al posto di soccorso medico, purché il trasporto sia comprovato da attestati di pubbliche autorità o di addetti di strutture sanitarie. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso alla circolazione. La Società risponde fino alla concorrenza di € 1.000,00 per

evento;

f) limitatamente alle autovetture, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a causa accidentali o per incidente da circolazione, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento;

g) qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Società rimborsa:

- le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino ad € 1.000,00 per evento;
- la quota parte di premio RCA, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
- la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza di validità in atto;

Nei casi indicati nel presente articolo i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette "Condizioni sempre operanti", salvo quanto previsto dalle specifiche garanzie.

La Società si obbliga, altresì, a prestare il servizio di assicurazione per Infortuni occorsi al conducente dei veicoli (di proprietà e/o non) identificati nel libro matricola.

Le garanzie si intendono estese:

- a favore delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
- agli infortuni occorsi agli assicurati in relazione alle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia.

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo che:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il conducente guidi con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata – entro tre mesi dal sinistro – abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È, comunque, necessario che anche la

patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

Rimane convenuto tra le parti che in caso di successiva inclusione in polizza di nuovi veicoli, oltre quelli indicati nell'elenco allegato, devono ritenersi assicurati (conducente e relativi trasportati) con effetto dalla data di richiesta di inclusione, salvo la regolazione di premio da effettuarsi a norma della polizza, che verrà calcolato pro-rata sulla base dei premi offerti in sede di gara.

Ai fini dell'operatività della presente garanzia, per i veicoli di successiva inclusione, vale quale data di effetto anche quella comunicata ai fini della attivazione della collegata polizza "Libro Matricola".

La garanzia copre, altresì, gli infortuni dei conducenti:

- derivanti dall'uso e guida di motoveicoli;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile;
- derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, eventi socio-politici, attentati, aggressioni, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva a parziale deroga dell'art. 1912 del codice civile;
- derivanti da atti compiuti per dovere di solidarietà umana;
- derivanti da partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- avvenuti in Italia in tempo di pace durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo dello stesso ed il richiamo per ordinarie esercitazioni, con esclusione degli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di tali servizi;
- subiti in occasioni di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, caduta del fulmine ed altri eventi naturali;
- sofferti in stato di malore, vertigini e incoscienza;
- derivanti da colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
- derivanti dalla partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su aeromobili o elicotteri in servizio pubblico di linea, o a voli charter e straordinari effettuati, sempre come passeggero, su velivoli eserciti da società di traffico aereo regolarmente abilitate;

Sono comunque equiparati ad infortunio:

- l'asfissia;

- il soffocamento;
- le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze, compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive;
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti escluse la malaria e le malattie tropicali;
- annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione;
- le ernie addominali traumatiche e le lesioni da sforzo.

Art. 5 - Clausola di limitazione dell'oggetto e diritto di rivalsa

Le parti precisano che le prestazioni dedotte nel contratto non comprendono le seguenti attività e risultati che rimangono, quindi, esclusi dall'oggetto del presente atto, ed in quanto tali non possono determinare responsabilità contrattuale della Società.

L'assicurazione RCA non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicoli con "targa prova" se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui è applicabile l'art. 144 della *Legge* in argomento, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

A parziale deroga di quanto previsto dal comma precedente, la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti:

a) del Contraente

- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D. Lgs. 285/92;

b) del Contraente e del conducente

- quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il conducente guidi con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È comunque necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo;
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e ss.mm.ii..

Sono, altresì, esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove nonché a partecipazione di regate a vela fuori dal Mare Mediterraneo;
- dalla guida di: macchine agricole e operatrici; di natanti a motore per uso non privato; di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- dalla guida ed uso di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dal precedente articolo
- dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme arti marziali in genere, alpinismo oltre il 3° grado, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, guidoslitta, hockey, skeleton, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- da ubriachezza alla guida di mezzi da locomozione, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

- da guerra, insurrezioni, limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, della Città Del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni del presente contratto avranno la durata di due anni a decorrere dalla data di attivazione della polizza.

Alla scadenza e previa verifica della congruità delle condizioni è facoltà del Contraente:

- procedere alla *proroga contrattuale* per ulteriori mesi 12, ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 10 del Codice;
- procedere ad una *proroga tecnica* dello stesso contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di riaffidamento del contratto, sempreché ricorrano le condizioni di cui all'art. 120, comma 11 del Codice.

In tale evenienza l'Aggiudicatario è espressamente tenuto ed obbligato a eseguire le prestazioni contrattuali e, quindi, garantire copertura assicurativa a semplice richiesta scritta dell'Ente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Contraente stesso.

Si precisa che la proroga tecnica è sempre possibile in caso di esercizio del recesso anticipato di cui al successivo articolo 12.

Al Contraente competerà il pagamento dei premi in pro-rata temporis e le eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170^{bis} del D.Lgs 209/2005 (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'Assicurazione successivo alla scadenza definitiva del contratto; la Società, su richiesta del Contraente, si impegna quindi a mantenere operante le garanzie prestate con il presente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza e comunque per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso. Tale ulteriore copertura cessa comunque nel momento in cui venga stipulato e perfezionato un nuovo contratto con altra Compagnia.

Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto – Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI tra la ATI CB Consulbrokers Spa - GB Intermediazioni assicurative Srl - IGB Insurance Gold Brokers Srl con la CB Consulbrokers Spa in posizione di capogruppo (denominata anche e più brevemente "Broker"), il ruolo di cui al D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e l'assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il suddetto Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata, compreso rinnovi, proroghe o sostituzioni della stessa polizza così come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

La remunerazione del Broker, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico esclusivo della Società aggiudicataria del presente contratto nella misura del 3 %, da calcolarsi sui premi assicurativi imponibili per le polizze RC auto e del 6% da calcolarsi sui premi assicurativi imponibili per le polizze non RC auto.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 8 - Gruppo di lavoro

La Società si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica.

L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte della Società.

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti

almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo del servizio è fissato in €00..... (anche in lettere .../..), con il quale la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

I premi saranno pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società.

La Società riconosce esplicitamente che il pagamento fatto al broker è liberatorio per la Regione alla quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.

Art. 10 – Garanzia definitiva

La Regione dà atto che la Società ha prestato garanzia definitiva per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, sotto forma di cauzione o di polizza fidejussoria, secondo il disposto dell'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023, del n....., stipulata con (Agenzia di.....), per un importo pari a Euro..... (.....) pari al ...% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

In particolare, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, tra cui quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Essa opera, altresì, per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La Regione ha diritto di incamerare la somma prestata in garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della

Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La Regione può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117, D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Società:

1. fuori dai casi di forza maggiore, sospenda o interrompa il servizio;
2. durante lo svolgimento del servizio venga a trovarsi in una delle condizioni ostative all'affidamento, ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica positiva di interdittiva antimafia e l'istituzione di procedure concorsuali a suo carico, ovvero finalizzate al pignoramento e sequestro di beni;
3. ometta di reintegrare la cauzione di cui all'art. 10 del presente contratto e non sia possibile il trattenimento sui ratei di premio da corrispondere;
4. nell'arco di 12 mesi l'importo delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattuale;
5. violi le norme a tutela dei lavoratori di cui al successivo art. 15 o incorra in irregolarità contributive;
6. ricorra al subappalto ovvero ceda il contratto o i crediti da esso derivanti, in violazione dell'art. 17;
7. violi l'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 18;
8. violi le norme sul trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 19;
9. violi l'art. 21 – clausola anti-*pantouflage*;
10. violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle

operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.;

11. violi od ometta di vigilare sugli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 25;

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione seguirà automaticamente all'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo delle ipotesi d'inadempimento in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi **a mezzo PEC**, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 - Recesso

La Società e la Regione possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino ad un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi *pro rata temporis* rispetto al premio annuale in corso, al pari dell'analogo rateo di premio relativo agli altri eventuali contratti facenti parte dello stesso lotto di gara.

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi alla Società **con PEC**.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o

il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Si precisa, in ogni caso, che:

- il recesso si intende esteso anche agli altri eventuali contratti facenti parte dello stesso lotto di gara;
- l'esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del "Rapporto sinistri" relativo a tutti i contratti facenti parte dello stesso lotto di gara.

Art. 13 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

Con specifico riferimento alla integrazione della garanzia definitiva, in caso di ritardo non imputabile alla Regione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine di 10 giorni previsto all'art. 10, la Società è tenuta al pagamento di una penale pari ad euro 500,00 Euro (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora non provveda all'obbligo di reintegro come indicato, sarà assegnato un secondo termine, il cui mancato rispetto potrà comportare la risoluzione del Contratto come previsto al precedente art. 11.

In caso di ritardo non imputabile alla Regione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la messa a disposizione della reportistica e dei rendiconti, sarà applicabile una penale di Euro 500 per ogni mese, fermo l'obbligo da parte della Società di adempiere all'invio delle informazioni richieste.

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti nella sez. 4 "gestione dei sinistri" del Capitolato speciale per RCA e nella sez. 4 del Capitolato speciale Infortuni sarà applicabile una penale pari a Euro 500 ogni quindici giorni di ritardo.

Qualora, nell'arco di 12 mesi, l'importo delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione

scritta da parte del RUP, che provvederà al rilevamento e all'applicazione delle penali entro il termine di 30 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 14 - Clausola di manleva

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 15 - Obblighi sociali

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 16 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'UOD 03 e verrà esercitata per il tramite dell'ATI tra la ATI CB Consulbrokers Spa - GB Intermediazioni assicurative Srl - IGB Insurance Gold Brokers Srl con la CB Consulbrokers Spa in posizione di capogruppo (denominata anche e più brevemente "Broker"), che fornirà

assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata, compreso rinnovi, proroghe o sostituzioni della stessa polizza.

Art. 17 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

Il soggetto affidatario esegue in proprio il servizio previsto nel presente contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 3, lettera d) del D.lgs.36/2023, la cessione totale o parziale del contratto è nulla.

È ammesso il subappalto, secondo le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Regione.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 1260, 2° co., c.c., è esclusa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Art. 18 - Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto, laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza,

liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 20 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari

per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società/ATI.

Art. 21 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 22 – Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 23 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 24 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n..... del gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 - Codice del comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla **D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021**. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 26 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP, dr.ssa Annalisa Castaldi, nominata con Decreto Dirigenziale n. 831 del 28/10/2024 e, per la Società, dal Legale rappresentante ,.....

L'ATI tra la ATI CB Consulbrokers Spa - GB Intermediazioni assicurative Srl - IGB Insurance Gold Brokers Srl con la CB Consulbrokers Spa in posizione di capogruppo, fornisce alla Regione assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle obbligazioni contrattuali (gestione

amministrativa e tecnica) per tutta la durata, compreso rinnovi, proroghe o sostituzioni della stessa polizza; per la Società il Capo Progetto è :.....

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 27 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

Regione:

- 1) dg15.uod03@pec.regione.campania.it
- 2) gestioneconsulbrokers@legalmail.it

Società:

Art. 28 - Imposte e spese

Sono a carico della Società tutte le imposte e spese derivanti dalla prestazione e conseguenti alla stipula del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 1216 del 29.1.1961, i contratti, le ricevute e le quietanze sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e su ogni atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 18, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

La Società

Regione Campania

Direttore Generale per le

Risorse Strumentali